

**IL DECRETO** **LEGISLATIVO CORRETTIVO**  
**AL DECRETO N. 36/21** **IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI**  
**E SOCIETÀ SPORTIVE E LAVORO SPORTIVO**



# IL CONTEST NORMATIVO

*Avv. Lina Musumarra*

---



- Lo sport si distingue da qualsiasi altro settore di attività e di prestazione di servizi in ragione del suo carattere poliedrico e della sua trasversalità, in poche parole in ragione della sua specificità.
- Lo sport svolge, infatti, funzioni sociali, educative, ricreative, culturali e di tutela della salute pubblica (Libro Bianco sullo Sport, Commissione Ue, 11 luglio 2007; art. 165 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, adottato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009).
- Fino alla legge delega n. 86/2019 di riforma dello sport il Legislatore aveva disciplinato, con la legge speciale n. 91/1981, soltanto la prestazione sportiva professionistica e nulla prevedeva per l'attività dilettantistica, determinata per differenza: tutte le attività sportive non qualificate come professionistiche diventavano dilettantistiche.

- Il Legislatore tributario si era occupato dei compensi per attività sportiva dilettantistica, inquadrandoli tuttavia in una categoria di reddito residuale, i redditi diversi, che non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quelli di lavoro autonomo e d'impresa.
- Questo inquadramento ha portato gli enti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) a ritenere non tutelabili i percettori di tali redditi in quanto non qualificati come redditi da lavoro e quindi a non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo.
- La mancanza di una disciplina sostanziale continua a determinare difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento dei collaboratori sportivi, causando numerosi contenziosi.
- La Corte di Cassazione, infatti, con ben 37 sentenze, omogenee nei contenuti, pubblicate tra il mese di dicembre 2021 e il mese di gennaio 2022, ha ritenuto che in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR non possano essere riconosciuti.

- La Corte di Giustizia europea si era espressa analogamente a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una federazione sportiva nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata (sentenza 11 aprile 2000, caso *Deliège*).
- La necessità di dare una disciplina adeguata alle rilevanti modifiche che la realtà socio - economica dello sport ha registrato dagli anni 90 ai tempi attuali è stata fatta propria dalla legge delega n. 86/2019, fissando criteri e principi del settore e in esecuzione della quale sono stati emanati 5 decreti delegati, tra i quali il d.lgs. n. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
- Le disposizioni integrative e correttive di tale decreto sono state elaborate nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'art. 5 della legge delega.

- Il Capo I del Titolo V del d.lgs. n. 36, nel recepire i principi del diritto dell'Unione europea in attuazione della legge delega, ha riformato le regole del lavoro sportivo definendo un quadro normativo destinato a sostituire la legge n. 91/1981, nonché a coinvolgere la ben più ampia platea dei collaboratori sportivi i quali, come ricordato, in molti casi sono di fatto prestatori di lavoro che svolgono l'attività sportiva in modo prevalente (o anche quale unica attività), senza il riconoscimento di alcuna tutela (pensione, malattia, maternità o infortunio).



- Il Legislatore con il d.lgs. n. 36 ha quindi riconosciuto la figura del lavoratore sportivo, che può svolgere attività sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico, con le necessarie conseguenti tutele.
- Ciò ha però determinato la richiesta di organismi e operatori sportivi di apportare alcuni correttivi a tale decreto, prima della sua entrata in vigore prevista per il primo gennaio 2023, al fine di garantire la stabilità e sostenibilità del sistema dello sport, tenendo conto non solo delle sue specificità, ma anche delle difficoltà dell'attuale momento storico.



# LA CONSULTAZIONE PUBBLICA



- Il metodo scelto per condurre l'opera di revisione è stato caratterizzato da due scelte di fondo:
  - a) da una parte, è stata avviata una procedura di consultazione pubblica, con la finalità di ascoltare il punto di vista di tutti i portatori d'interesse del mondo sportivo:  
*«Coni, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Gruppi militari e Corpi civili dello Stato, Associazione benemerite, CIP e organismi da esso riconosciuti, Sport e Salute S.p.A., associazioni e società sportive e ogni altro organismo che rappresenti specifiche categorie di persone fisiche o giuridiche all'interno del comparto dello sport con lo scopo di tutelare interessi collettivi in materia di lavoro sportivo»;*
  - b) dall'altra, sono stati raccolti dati, opinioni e suggerimenti da parte dei vari *stakeholders* istituendo un tavolo tecnico con lo scopo di fare sintesi dei contributi (consultabili nel sito del Dipartimento per lo Sport), evidenziandone aspetti nevralgici e qualificanti ai fini di un loro recepimento nel decreto correttivo.



- La procedura ha registrato una numerosa e qualificata partecipazione:
  - a) avvio: 22 giugno 2021;
  - b) contributi scritti: termine il 4 ottobre 2021;
  - c) audizioni: termine il 2 novembre 2021;
  - d) costituzione tavolo tecnico: 22 settembre 2021;
  - e) consegna della relazione conclusiva: 29 novembre 2021.
- Dal mese di dicembre 2021 si è dato avvio alla redazione del testo, unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



- È stato dato atto che alla base della riforma del lavoro sportivo vi è l'intento meritorio di riconoscere garanzie e tutele ad una categoria di lavoratori che finora ne era sprovvista e di superare, nella qualificazione dei rapporti di lavoro, la distinzione formale fra professionismo e dilettantismo, abbandonando il vecchio principio per cui chi lavora nello sport è professionista, chi gioca è dilettante.
- Nel contempo, è stato fatto notare che il d.lgs. n. 36 contiene alcune contraddizioni che rischiano di minare l'intero sistema sportivo, soprattutto quello giovanile, di base, educativo, con il rischio di produrre conseguenze che porterebbero a un esito ben diverso dalle intenzioni del Legislatore. È stata così invocata la necessità di trovare il giusto punto di equilibrio tra la tutela dei veri lavoratori e le specificità del mondo sportivo.



- Tra le criticità evidenziate dai contributi scritti e dalle audizioni sono state rilevate, in particolare, l'aggravio in termini di onerosità finanziaria e di adempimenti e schemi eccessivi, con evidenti rischi di cessazione dell'attività, soprattutto per le associazioni di piccola dimensione e di base, con conseguenti ricadute sulla pratica sportiva.
- Con riferimento al requisito dell'assenza di lucro, contenuto nell'art. 8 del d.lgs. n. 36, è stato evidenziato che l'introduzione della possibilità di remunerare, pur in forma limitata, il capitale investito dai privati nello sport nell'area del dilettantismo permetterebbe di meglio gestire quelle attività che si svolgono in palestre e impianti sportivi, in cui prevale lo svolgimento di attività fisica o motoria.

- In tal senso, il decreto correttivo ha introdotto forme di incoraggiamento degli investimenti che possano supportare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, prevedendo, con il comma 4-*bis*, che “ ..., la quota di cui al comma 3 [riferita agli utili e agli avanzi di gestione annuali] è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 [costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative, di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile] *diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, che gestiscono piscine o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea*”.



# IL LAVORATORE SPORTIVO



- Tra le richieste formulate nel corso della consultazione pubblica con specifico riferimento all'art. 25 del d.lgs. n. 36, che ha ad oggetto la definizione di lavoratore sportivo e la disciplina dell'attività di lavoro sportivo, è stata rilevata la necessità di integrare la definizione con le diverse figure nate a seguito della crescente professionalizzazione dello sport, come peraltro riconosciute in molti regolamenti federali (tra queste, *general manager*, dirigenti addetti agli arbitri, osservatori, *sport scientist*, *data analytics*, *greenkeeper/groundsman*, etc.).
- L'elenco di figure che attualmente contiene il primo comma dell'art. 25 (*"l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara"*) non può infatti considerarsi esaustivo.
- Il decreto correttivo ha quindi precisato, nel primo comma dell'articolo in esame, che è lavoratore sportivo anche *"ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale"*.



- In tal modo sono state apportate certezze su chi è lavoratore sportivo, fissando le condizioni che devono sussistere per essere considerati come tali, richiamando la definizione elaborata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 del primo dicembre 2016.
- Viene inoltre ribadito dal decreto correttivo che la disciplina del lavoro sportivo *“è posta a tutela della dignità dei lavoratori sportivi nel rispetto del principio della specificità dello sport”* (comma 1-*bis*).
- La modifica apportata al secondo comma dell'art. 25 rende applicabile al lavoro sportivo l'art. 2, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 81/2015, che esclude la presunzione dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

- Si consente, pertanto, nello sport dilettantistico la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente.
- Si è ritenuto, infatti, in considerazione delle caratteristiche e delle specificità del settore dilettantistico, che la collaborazione coordinata e continuativa sia la fattispecie che meglio consente di fotografare le modalità di svolgimento di dette forme di lavoro, in cui raramente viene prevista una forma di eterodirezione esclusiva.



- Il decreto correttivo ha poi precisato che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di ASD/SSD fuori dall'orario di lavoro si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei “*volontari*” (non più degli “*amatori*”, modificando in tal senso l’art. 29 del d.lgs. n. 36, allineando così la disciplina del settore sportivo a quella del terzo settore), ferma la necessità di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
- Laddove, invece, si intenda retribuire la loro attività, viene richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
- Viene, infine, aggiunto nell’art. 25 il comma 6-*bis*, il quale esclude automatismi nella tipologia di rapporto con i direttori di gara, rinviandola ai contratti individuali stipulati con le FSN-DSA-EPS.
- Il decreto correttivo ha inoltre precisato che rientrano nella predetta figura anche “*i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze*”.



# STATO DEL DECRETO CORRETTIVO



- Il decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 36/2021 è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2022.
- In data 9 settembre 2022 è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- Deve ora essere esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parere e successivamente essere nuovamente sottoposto al Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



**GRAZIE**

 **SPORT**  
E SALUTE

SCUOLA  
DELLO SPORT